



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2019-20

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell'Istituto e gli effetti decorrono dalla data di stipula.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019-2020.
3. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto avrà luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata, da tenersi entro il 31 agosto 2019.
4. Quanto stabilito nel presente s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. Viene fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
7. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti anche nel caso di sopraggiunte risorse finanziarie.

Titolo II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Capo I - Relazioni sindacali

Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
 - a. partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione, previa comunicazione all'altra parte.

Art. 3 – Informazione

1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9, alinea b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, alinea b2);



Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.edu.it

peo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it



2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi.

Art. 4 – Confronto

1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - b. i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 lettera b2);
 - d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3);
 - e. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8, lettera b4).

Art. 5 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (alinea c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto (alinea c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (alinea c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (alinea c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (alinea c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (alinea c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (alinea c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione - alinea c8);



Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.edu.it

peo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it



- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (alinea c9).
- 3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Art. 6 – Interpretazione autentica

1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
3. Le parti si incontrano entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative, durante i quali le parti non intraprendono iniziative unilaterali.
4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale, salvo diversa pattuizione.

Capo II - Diritti sindacali

Art. 7 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.
2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
3. L'Albo si concretizza in una bacheca situata presso l'atrio della sede centrale dell'Istituto. Si può integrare con bacheca sindacale on line sul sito.
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
5. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie possono chiedere, all'occorrenza, concordandone l'uso con il Dirigente Scolastico, l'utilizzo di un'aula.
6. Alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie è consentito l'utilizzo di altre attrezzature tecnologiche e mezzi di comunicazione informatici e telematici dell'Istituto, compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, previa richiesta al Dirigente.

Art. 8 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.



Art. 9 – Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e



- disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
11. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico per cui n° 1 assistente amministrativo e n° 1 collaboratore scolastico per plesso non potranno partecipare all'assemblea. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
 13. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
 14. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 10 — Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
2. Secondo la vigente normativa si conviene che in caso di sciopero del personale Docente ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
 - per lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n° 1 assistente amministrativo e n° 1 collaboratore scolastico per plesso interessato;
 - per la predisposizione degli atti riguardanti il trattamento economico del personale con incarico a tempo determinato e/o il rispetto di eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica verso terzi: il D.S.G.A., n° 1 assistente amministrativo e n° 1 collaboratore scolastico.
3. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o in caso di adesione di questi dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza o se in numero non sufficiente, del criterio della rotazione.
4. La rotazione avviene secondo l'ordine alfabetico del cognome e partendo dal lavoratore successivo all'ultimo collega storicamente individuato.

Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti

1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:
 - a. i componenti della RSU di Istituto;
 - b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;
 - c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;



- d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria e confederali rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
3. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.
4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti

1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all'Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto) giorni l'anno.
3. Per l'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente.
4. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.
5. La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

Art. 13 – Referendum

1. Prima della stipula definitiva del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 14 – Diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL 19/04/2018 hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione e confronto. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, qualora richiesta, entro tre giorni, salvo manifesta impossibilità.
2. Le OO.SS., per tramite dei Rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda secondo le norme vigenti.

Art. 15 – Trasparenza, tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro il 30 settembre successivo all'anno scolastico di riferimento, fornendo le tabelle riassuntive dell'applicazione del contratto.



2. I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, aggregati ed articolati per voce e tipologia di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore e i relativi importi economici.
3. Tutta la procedura di attribuzione individuale delle premialità per il merito dei docenti di cui all'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 è soggetta a pubblicità preventiva, consistente nella pubblicazione della procedura mediante circolare nonché nell'invio dell'atto alla casella di posta elettronica di tutti gli aventi diritto individuati o facilmente individuabili e a pubblicità successiva, consistente nel render conto in forme anonime e con pubblicazione di dati aggregati (che non permettano di risalire al nominativo degli effettivi destinatari del compenso individuale), nella sez. Amministrazione Trasparente del sito. Delle medesime informazioni verrà data comunicazione alla RSU di istituto.

Titolo III

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 16 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile a ricoprire il ruolo e a conseguire la necessaria formazione.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico ai sensi del D.Lgs n. 81/08 nonché ha diritto alla medesima formazione, attraverso un percorso formativo, il restante personale docente ed A.T.A. sulla base di programmi proposti dal SIRVESS.
6. Il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato. Il RLS è designato nella persona della sig.ra Buso Maria Cristina, dsga incaricato.
7. Il Dirigente scolastico consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del RLS; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; inoltre egli è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui ai D. Lgs. 626/94 e D. Lgs 81/2008.
8. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.

Art. 17 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato fiduciariamente dal Dirigente, in qualità di datore di lavoro e sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.



3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.

Art. 18 – Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure sensibili:
 - a. addetto al servizio di prevenzione e protezione;
 - b. addetto al primo soccorso;
 - c. addetto antincendio.
2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.
3. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.

Titolo IV

IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16:00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Relativamente all'invio di posta elettronica il personale che non desidera ricevere comunicazioni da parte dell'Amministrazione oltre le ore 16:00, deposita in Segreteria specifica richiesta scritta.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Titolo V

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ

Capo I – personale ATA

Art. 20 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità;
 - b. continuità di servizio;
 - c. eventuale disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.



4. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

Art. 21 - Collaborazioni plurime del personale ATA

1. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'Istituto, il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.
2. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra Istituzione scolastica vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 22 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA.

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità, della regolarità e della qualità dei servizi.Il Dirigente, acquisito il parere del DSGA, dà riscontro formale alla richiesta entro 10 (dieci) giorni.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente all'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni,
 - la flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia di un'unità di C.S. per plesso e di un'unità di A.A. per la segreteria, a presidio del servizio.

Capo II – Personale docente

Art. 23 – Articolazione dell'orario dei docenti

1. Per i docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria l'orario è articolato su 5 giorni da lunedì a venerdì.
2. Per i docenti di scuola secondaria di I grado si prevede di norma un'articolazione dell'orario di lezione su 5 giorni; la c.d. "giornata libera" non dispensa da impegni collegiali ed attività funzionali programmate, non costituisce un diritto automatico e, secondo necessità organizzative dell'orario complessivo, potrà essere occasionalmente negata.

Art. 24 – Ore sostituzione docenti assenti

Le assenze brevi degli insegnanti sono gestite con l'obiettivo di garantire comunque agli alunni la realizzazione di attività didattiche, compatibilmente con la disponibilità di insegnanti della materia, di classe, della scuola.

La segreteria e i docenti incaricati provvedono alla ricerca delle soluzioni più idonee e fattibili, appena viene comunicata l'assenza del docente, tenendo conto delle ore di servizio dei docenti assenti nella giornata scolastica.



Tenendo conto che il ricorso alle ore eccedenti è subordinato alla disponibilità finanziaria comunicata annualmente dal Ministero, tale modalità è da attuare nei casi strettamente indispensabili.

Art. 25 – Impegno del personale docente in uscite didattiche

1. Viene riconosciuto ai docenti impegnati in viaggi d'istruzione e visite guidate il pasto, quando dovuto, biglietti di ingresso a Musei o similari e trasporti pubblici, dietro presentazione di idonea documentazione.

Art. 26 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzata dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Titolo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Capo I

Art. 27 -Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (c.d. BONUS)

1. La professionalità ed il merito del personale docente sono valorizzati dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del BONUS annuale per il merito, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015.
2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, comma 4, alinea c4) del C.C.N.L. Istruzione e ricerca 2016-2018 e descritti analiticamente nella procedura relativa alla valorizzazione del merito.
Il bonus viene assegnato fino al 40% dei docenti di ruolo in servizio, prevedendo un compenso distribuito in modo direttamente proporzionale al punteggio ottenuto dal docente secondo la procedura prevista dal Comitato di Valutazione. Si calcola il valore economico assoluto di ogni punto (importo complessivo del budget per i bonus diviso per tutti i punteggi conseguiti dalla percentuale dei docenti da valorizzare) e si determina il bonus individuale mediante calcolo matematico (punti di ogni docente · valore economico di ciascun punto). Qualora ci siano dei docenti di pari punteggio il cui numero superi la percentuale ammessa all'assegnazione del bonus, sarà possibile arrotondare la % per eccesso fino al 42% o a eventuale arrotondamento per eccesso in caso di parità.
3. L'importo complessivo è pari ad € 9.784,04 lordo dipendente.

Art. 28 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. L'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale VEN 23 e pertanto non gestisce, né in proprio né per proprio conto, alcuna risorsa finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di formazione docenti.
2. Anche per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, nonché per la formazione del personale ATA, le relative risorse sono gestite dalla Scuola Polo per la formazione del personale nell'ambito territoriale VEN 23, Scuola Polo che – attraverso i propri Organi statutari e gestionali – provvede altresì alla ripartizione delle risorse, senza affidamento diretto a questo Istituto.



3. Le attività di formazione interna del personale, coerenti con il PdM deliberato dal CdC, prevedono un progetto specifico nel P.A.

Capo II – Norme generali

Art. 29 – Risorse disponibili alla contrattazione d'Istituto

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite dall'insieme di:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
 - b. altre risorse provenienti dalla sovraordinata Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della Istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni, partecipazione a Progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)
 - c. eventuali residui del Fondo per l'Istituzione scolastica non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
2. Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono:
 - a. Il Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;
 - b. le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
 - c. le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
 - d. le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
 - e. le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
 - f. le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
 - g. le risorse per il BONUS, di cui all'articolo 1, comma 126, delle legge 107/2015, la cui destinazione è finalizzata in via esclusiva alla valorizzazione del merito del personale docente, secondo i criteri generali previsti al precedente art. 26;
 - h. le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, destinate alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica dei docenti e alla valorizzazione del loro contributo alla diffusione nelle Istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

Art. 30 – Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- gli stanziamenti previsti per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- gli stanziamenti previsti per gli incarichi specifici al personale ATA;
- gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente assegnati dal MIUR,

Il fondo assegnato per il corrente anno scolastico è così composto:

	Settembre 2019 – Agosto 2020	
	Lordo Stato	Lordo dip.
F.I.S.	41.593,59	31.344,08
FUNZIONI STRUMENTALI	4.639,92	3.496,55
INCARICHI SPECIFICI	2.575,99	1.941,22
PRATICA SPORTIVA	774,54	583,68
ORE SOSTITUZIONE	2.345,82	1.767,76
AREE A RISCHIO	1.806,84	1.361,60



Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.edu.it

peo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it



Fondo dell'Istituzione scolastica	Personale organico di diritto	Parametro Lordo Stato	Parametro Lordo dipendente	Importo Lordo Stato	Importo Lordo dipendente
Numeri punti	5	2.541,87	1.915,50	12.709,35	9.577,51
Posti doc. + ATA	88	328,23	247,35	28.884,24	21.766,57
TOTALE				41.593,59	31.344,08
FUNZIONI STRUMENTALI					
Quota base	1	1.414,99	1.066,31	1.414,99	1.066,31
Quota complessità	1	625,62	471,45	625,62	471,45
Quota spettante per docenti	71	36,61	27,59	2.599,31	1.958,79
TOTALE				4.639,92	3.496,55
INCARICHI SPECIFICI					
Quota spettante per addetti	16	161,00	121,33	2.576,00	1.941,22
			Avanzo	33,72	25,41
			TOTALE	2.609,72	1.966,63
ORE ECCEDENTI					
Org. di diritto infanzia e primaria	51	27,02	20,36	1.378,02	1.038,45
Org. di diritto secondaria 1° grado	20	48,39	36,46	967,80	729,31
			Avanzo	361,25	272,23
			TOTALE	2.707,07	2.039,99
PRATICA SPORTIVA					
n. classi	9	86,06	64,85	774,54	583,68
			TOTALE	774,54	583,68
AREE A RISCHIO					
	1	1.806,84	1.361,60	1.806,84	1.361,60
			Avanzo	1.531,03	1.153,75
			TOTALE	3.337,87	2.515,35
TOTALE GENERALE				55.733,82	41.999,87



Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.edu.it

peo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it



M.O.F. 2019/2020

Finanziamento	Lordo Stato	Lordo dipendente
Stanziamenti per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 (FIS) calcolato secondo i seguenti parametri:	41.593,59	31.344,08
Ind. di direzione. -sequenza contrattuale 28/05/2008: Istituti verticalizzati € 750,00 compl. organ. €30,00 x 87 add.	5.710,88	4.303,60
F.I.S. al netto dell'indennità di direzione (da destinare al personale docente e ATA)		
	35.953,82	27.094,07
Funzioni strumentali	4.639,92	3.496,55
Incarichi specifici	2.576,00	1.941,22
Ore pratica sportiva	774,54	583,68
Ore sostituzione docenti assenti	2.345,82	1.767,76
Aree a rischio	1.806,84	1.361,60
Avanzo ore sostituzione docenti	361,25	272,23
Avanzo FIS	71,11	53,59
Avanzo Incarichi Specifici	33,72	25,41
Avanzo aree a rischio	1.531,03	1.153,75
Totale	50.022,94	37.696,27

Art. 31- Utilizzazione disponibilità eventualmente residue

Le somme non utilizzate o residue, provenienti da esercizi precedenti, confluiranno nella parte generale ed indifferenziata del fondo di Istituto ed entreranno a far parte della dotazione dell'anno successivo.

Art. 32 – Criteri generali per l'utilizzo del fondo.

1. Il Fondo è finalizzato a sostenere le attività necessarie alla realizzazione del POF e ad ampliare l'offerta formativa in relazione alla richiesta del territorio. Con le risorse del fondo dell'istituzione scolastica vanno retribuite le attività di cui all'art. 83 del CCNL 24/07/2003 e all'art. 88 del CCNL 29/11/2007, mentre i fondi finalizzati per specifiche attività possono essere utilizzati solo per tali fini. Le risorse vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal Piano dell'Offerta Formativa, nonché dal Piano annuale della attività del personale docente e dal Piano annuale della attività del personale ATA.
2. Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione con il Fondo d'Istituto. Al termine dell'anno scolastico è comunque effettuata una valutazione dell'attività svolta nell'ambito della valutazione finale del POF.
3. Il compenso delle attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro. Per il personale docente, ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, sono previsti compensi forfetari su una base oraria di riferimento. Per il personale ATA l'impegno aggiuntivo può essere considerato come intensificazione dell'attività lavorativa, quindi prestato nel normale orario di lavoro.

CAPO III – PERSONALE DOCENTE

Art. 33 – Utilizzazione del personale docente.

1. L'utilizzazione dei docenti è finalizzata alla piena realizzazione del Piano dell'offerta formativa deliberato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto.
2. Al personale docente sono dovuti i compensi per le seguenti attività:



Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.edu.it

peo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it



- supporto organizzativo e didattico al Dirigente Scolastico (due docenti collaboratori);
- supporto all'attività organizzativo-didattica dei docenti
 - Progetto Responsabilità (organizzazione oraria e supporto all'attività organizzativo-didattica dei plessi);
 - Coordinatori consigli di classe, segretari consigli di classe e interclasse, coordinatori dipartimenti, tutor docenti in anno di formazione;
- commissioni;
- tutte le attività progettuali di Istituto presenti nel POF, il recupero, il potenziamento, le attività di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa approvate dal Collegio dei Docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto.

3. In riferimento all'art. 23, considerate le risorse di organico a disposizione di ciascuna scuola, la possibilità di attribuire ore eccedenti ai docenti è così ripartita:

€ 2.039,99

Importo orario scuola primaria	19,29
Importo orario scuola secondaria	28,01

Plesso	n. ore	Lordo stato	Lordo dipendente
Scuola secondaria di primo grado "Giovanni XXIII"	45	1.672,61	1.260,45
Scuola primaria "Don Milani"	20	511,96	385,80
Scuola primaria "G. Marconi"	10	255,98	192,90
Scuola primaria "C. Collodi"	10	255,98	192,90

Art. 34 – Funzioni strumentali

Considerate le proposte in merito alle Funzioni Strumentali approvate dal Collegio dei docenti, la misura del compenso da corrispondere ai docenti destinatari di funzione strumentale è la seguente

AREA	Numero docenti coinvolti	Numero ore assegnate (L. D.)	Lordo Stato	Lordo dipendente
CURA E GESTIONE DEL POF - INVALSI - VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE	2	40	928,90	700,00
INFORMATIZZAZIONE	1	40	928,90	700,00
CONTINUITÀ ORIENTAMENTO	1	10	232,22	175,00
	1	35	812,79	612,50
INTERCULTURA	2	16	371,56	280,00
EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1	18	418,00	315,00
H/DSA	2	40	928,90	700,00
totale		199	4.621,27	3.482,50

Il coordinamento delle F.S. nei gruppi di lavoro viene in parte calcolato nelle commissioni.

CAPO IV – PERSONALE ATA

Art. 35 - Fondo di Istituto personale A.T.A.

1. Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro.
2. Tali attività consistono in:
 - a) elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa, alla flessibilità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;



Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.edu.it

peo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it



- b) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie
 - c) attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo).
3. Per gli Assistenti amministrativi: si considera quanto di seguito specificato:
- sempre maggiore complessità del lavoro richiesto;
 - considerevole presenza di popolazione scolastica;
 - continuo e numeroso avvicinarsi di docenti;
 - rilevante realizzazione di progetti e di attività di supporto alla didattica.

Purché sia garantito il migliore utilizzo del fondo dell'istituzione scolastica, vengono incentivate le attività che comportano un'intensificazione delle prestazioni lavorative, effettivamente svolte e richiedenti l'acquisizione di particolari capacità professionali, come individuato nel piano delle attività.

Art. 36 - Incarichi specifici

La retribuzione per gli incarichi specifici, attribuiti dal Dirigente Scolastico secondo il Piano delle attività predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi al personale non assegnatario della prima o seconda posizione stipendiale, in base al budget disponibile, va a compensare le seguenti attività, secondo i seguenti criteri che trovano corrispondenza economica attraverso un coefficiente moltiplicato per ogni singolo criterio:

- collaboratori scolastici:
 - assistenza ed ausilio del personale per alunni con handicap;
 - cura e igiene personale ai bambini della scuola dell'infanzia;
 - primo soccorso;
- assistente amministrativo
 - coordinamento amministrativo gestionale, attività di supporto alla realizzazione di progetti.

SCUOLE	numero coll. sc.	Mansioni	n. ore (L.D.)	Lordo Stato	Lordo dipendente
Secondaria "GIOVANNI XXIII"	4	primo soccorso e assistenza alunni disabili	41 x 12,50	680,08	512,50
Primaria "DON L. MILANI"	2	primo soccorso e assistenza alunni disabili	37 x 12,50	613,74	462,50
Primaria "G. MARCONI"	1	primo soccorso e assistenza alunni disabili	18 x 12,50	298,57	225,00
Primaria "C. COLLODI"	2	primo soccorso e assistenza alunni disabili	19 x 12,50	315,16	237,50
Scuola dell'infanzia "G. FALCONE"	1	primo soccorso e assistenza alunni disabili	17 x 12,50	281,99	212,50
totale	10		132	2.189,54	1.650,00

Assistenti amm.vi	Numero	mansioni	n. ore	Lordo Stato	Lordo dipendente
Scuola sec. "GIOVANNI XXIII"	2	attività di supporto alla gestione amministrativa dei progetti	20 x 14,50	384,83	290,00
totale complessivo	12		152	2.574,38	1.940,00



Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.edu.it

peo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it



Art. 37 – Funzioni miste

Al personale collaboratore scolastico impegnato nel servizio di ingresso anticipato degli alunni presso le scuole afferenti a questo Istituto, il Comune di Sant'Angelo di Piove riconosce un compenso di importo complessivo pari ad € 2.500,00 per l'a.s 2019/2020.

Tale importo sarà distribuito tenendo conto del numero di alunni che fruiscono del servizio e della durata dello stesso in ciascun plesso.

CAPO V – UTILIZZO DEL FIS

Art. 38 – Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente e ATA

1. Nell'anno scolastico 2019/2020, cui va riferita la presente contrattazione che, come disposto, riguarda tutta la serie di attività programmate per l'intero anno scolastico e gli strumenti per far fronte all'impegno conseguente, le risorse finanziarie disponibili da destinare alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa vengono ripartite in quota percentuale tra la componente docente e la componente ATA.
2. Tolta dall'ammontare del FIS la quota dell'indennità di direzione per il DSGA, quota variabile € 4.303,60 lordo dipendente, le risorse del fondo dell'istituzione di € 27.094,07 sono suddivise tra le componenti professionali presenti nella scuola (n. 71 docenti e n. 16 ata, senza dsga, in organico di diritto), sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurriculari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale delle attività del personale ATA e vengono ripartite come segue:

	Lordo Stato	Lordo dipendente
FIS 2018/2019 da attribuire al personale docente e Ata dividendo in percentuale come da organico di diritto:		
- docente 75,00%		
- personale ATA 25,00%		
- per le attività del personale docente	26.965,37	20.320,55
- per le attività del personale ATA	8.988,46	6.773,52

3. All'interno della quota riservata ai docenti si sono individuate le seguenti aree prioritarie:

a) **Supporto organizzativo e didattico al Dirigente Scolastico** (CCNL art. 88 lettera f)

	ore funzionali	Lordo Stato	Lordo dipendente
Collaboratori del D.S. – 2 docenti	180	4.180,05	3.150,00

b) **Supporto all'attività organizzativo-didattica dei docenti** (CCNL art. 88 lettera k)

	n. addetti	n. ore	Lordo Stato	Lordo dipendente
Progetto ResponsAbilità	3	145x17,50	3.367,26	2.537,50
Supporto organizzativo	20	144x17,50	3.344,04	2.520,00
Tutor	2	10x17,50	232,22	175,00
TOTALE			6.943,52	5.232,50

**Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove**

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.edu.itpeo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it**c) INSEGNAMENTO AGGIUNTIVO**

SCUOLE	n. addetti	ore aggiuntive di insegnamento	Lordo Stato	Lordo dipendente
art. 9	7	71 ½	3.320,82	2.502,50

d) ATTIVITÀ DI ISTITUTO (CCNL art. 88 lettera d)

	n. ore	Lordo Stato	Lordo dipendente
Commissioni e progetti d'Istituto	331x17,50	7.686,65	5.792,50

e) PROGETTUALITÀ nei singoli plessi (CCNL art. 88 lettera d)

Scuole	n. ore	Lordo Stato	Lordo dipendente
Secondaria "Giovanni XXIII"	96	2.229,36	1.680,00
Primaria "Don Milani"	96	2.229,36	1.680,00
Primaria "G. Marconi"	58	1.346,90	1.015,00
Primaria "C. Collodi"	58	1.346,90	1.015,00
Infanzia "G. Falcone"	43	998,57	752,50
TOTALE	351	8.151,09	6.142,50

Per ciò che concerne l'articolazione della quota riservata al **personale ATA**:

TOTALE FIS 2018/2019 da attribuire	lordo Stato	Lordo dipendente
Importo assegnato		
1) per le attività del personale COLLABORATORE SCOLASTICO	6.386,18	4.817,90
2) per le attività del personale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	2.578,36	1.955,62

Prestazioni aggiuntive funzionali art. 88 comma 2, lettera e, CCNL 29/11/2007

SCUOLE	n. collaboratori scolastici	Ore complessità plesso (L.D.)	Ore sostituzione colleghi	n. ore	Lordo Stato	Lordo dipendente
Secondaria "GIOVANNI XXIII"	4	150x12,50	12x12,50	162	2.687,17	2.025,00
Primaria "DON L. MILANI"	3	113x12,50	12x12,50	125	2.073,43	1.562,50
Primaria "G. MARCONI"	2	29x12,50	3x12,50	32	530,80	400,00
Primaria "C. COLLODI"	2	30x12,50	5x12,50	35	580,56	437,50
Infanzia "G. FALCONE"	2	27x12,50	5x12,50	32	530,80	400,00
totale	13	349 x12,50	37 x12,50	386	6.402,76	4.825,00

Complessità plesso: (n° alunni + n° docenti) x n° di classi/sezioni x indice complessità – stabilito in base a collaborazione con i docenti, attività non calendarizzate, struttura degli edifici – (1.4 scuola dell'infanzia e scuola primaria, 1.6 scuola secondaria).

	n. assistenti amministrativi	n. ore	Lordo Stato	Lordo dipendente
Secondaria "GIOVANNI XXIII"	4	134	2.578,35	1.943,00



Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.edu.it

peo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it



Art. 39 – Modalità di assegnazione degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico, ove possibile, sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. Per il personale ATA in caso di assenze per malattia, complessivamente superiore a 30 giorni, verrà operata una decurtazione proporzionale all'ammontare dei compensi accessori. Si calcoleranno le assenze complessivamente computate durante l'anno, esclusi i periodi goduti per ferie, dunque si corrisponderà il compenso dovuto in proporzione al servizio prestato. L'importo decurtato sarà erogato al personale che ha avuto l'intensificazione del lavoro a seguito di assenza non coperta da supplente. Per i docenti i compensi per le ore aggiuntive effettivamente prestate per la realizzazione di progetti non verranno decurtati.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Rinvio e sequenze di contrattazione integrativa

1. Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo si rimanda alle norme contrattuali e alle disposizioni legislative vigenti in materia di: disposizioni generali e particolari, relazioni sindacali e rapporto di lavoro del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative.
2. In conseguenza di novità normative e di maggiori risorse finanziarie che avranno effetti sul presente contratto integrativo, si rimanda ad apposite sequenze contrattuali.

Art. 41 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, dopo averne contrattato i criteri con la parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 42 - Disposizione finale

Il presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo.

Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.

In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva – questi ultimi.

Sant'Angelo di Piove,

Parte pubblica

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella Benvegnù

Parte sindacale

RSU D.S.G.A. inc. Maria Cristina Buso

Coll. Scolast. Anna Guglielmo

SINDACATI FLC/CGIL



Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.edu.it

peo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it



SCUOLA

CISL/SCUOLA

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS
